

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCA BARTOLINI

Seduta del 09/03/2026

FATTO

Il ricorrente afferma di essere intestatario di due buoni fruttiferi postali, emessi il 27 dicembre 2007, dell'importo di 100,00 euro, e di averne chiesto la liquidazione all'intermediario convenuto, ma di essersi visto opporre un rifiuto in virtù dell'intervenuto decorso del termine prescrizione; lamenta la mancata indicazione sui titoli della loro data di scadenza, e di non aver ricevuto in sede di sottoscrizione alcun foglio informativo. Chiede all'Arbitro di voler accertare il suo diritto al rimborso dei buoni, oltre agli interessi maturati.

Costituitosi, l'intermediario eccepisce preliminarmente l'incompetenza temporale dell'Arbitro, rilevando che il *petitum* è, per più versi, fondato su asseriti vizi genetici del negozio, risalente a un momento anteriore rispetto alla competenza temporale dell'ABF. Rileva altresì l'incompetenza dell'Arbitro *ratione materiae*, essendo la materia oggetto di controversia disciplinata da norme di carattere speciale, di talché non troverebbero applicazione le – più generali – disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B. Nel merito eccepisce che i buoni dedotti in giudizio appartengono alle serie "1B8", serie a termine con durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione, liquidabili alla scadenza del diciottesimo mese, come riportato nel "Foglio Informativo" pro tempore vigente e disponibile presso i suoi locali aperti al pubblico; aggiunge che in quel periodo non era prevista l'apposizione di alcun timbro recante la data di scadenza, perché l'emissione dei buoni era effettuata per "serie" con Decreti Ministeriali del Tesoro, resi noti mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Eccepisce che, nel caso di specie, i buoni erano stati sottoscritti il 27 dicembre 2007 e, avendo una durata massima di 18 mesi sono scaduti il 27 giugno 2009, e la prescrizione è maturata a partire dal 28 giugno 2019, mentre il rimborso è stato chiesto per la

prima volta successivamente senza che siano invece intervenuti ulteriori atti interruttivi. Chiede per ciò il rigetto del ricorso.

In sede di repliche il ricorrente sostiene l'infondatezza delle eccezioni di incompetenza e chiede il risarcimento del danno sofferto a causa della condotta dell'intermediario, che avrebbe violato gli obblighi informativi.

DIRITTO

1. Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto al rimborso di due buoni fruttiferi postali (BFP), sottoscritti il 27 dicembre 2007, del valore facciale di 100,00 euro, la cui liquidazione è stata rifiutata dall'intermediario resistente per l'intervenuto decorso del termine di prescrizione.

2. Occorre anzitutto valutare le eccezioni sollevate preliminarmente dall'intermediario, il quale sostiene che il ricorso proposto sarebbe irricevibile perché relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza dell'Arbitro, perché a questa precedenti. L'eccezione è infondata: il Collegio di coordinamento ha da ultimo ribadito (decisione n. 4656/2022) che, per la domanda di accertamento dell'esigibilità del diritto di credito, non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma la data in cui il rimborso dei titoli è stato rifiutato.

3. Anche l'eccezione di incompetenza per materia è infondata: l'orientamento consolidato e condiviso fra i Collegi territoriali dell'Arbitro segue l'indicazione del Collegio di Coordinamento (n. 5674/2013) per il quale, ai sensi delle *Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari* del 29.07.09, Sez. 1, pt. 1.1, la relativa disciplina trova applicazione, «oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 *ter*, T.U.F.)». Il principio spiega i suoi effetti anche nella vigenza del più recente regime di competenza temporale di cui alle Disposizioni ABF aggiornate (Sez. I, par. 4, in vigore per i ricorsi presentati a partire dal 1° ottobre 2022) secondo cui «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso» (così ad es. questo Collegio, n. 16066/2022).

4. Venendo al merito, il ricorso non merita accoglimento per le ragioni che seguono.

5. Il ricorrente ha depositato copia dei buoni controversi, che contengono, sul retro, la data di emissione, l'indicazione della serie di appartenenza ("1B8") e i relativi rendimenti, mentre nulla risulta sui termini di prescrizione.

6. Quanto sopra restituito dall'esame documentale, il Collegio è chiamato ad accertare se la richiesta di rimborso sia tempestiva oppure successiva rispetto all'intervenuto decorso del termine prescrizioneale.

7. I buoni controversi sono stati emessi il 27 dicembre 2007. Appartengono alla serie 1B8, istituita Avviso in G.U. 30 novembre 2007, n. 279, reso ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, secondo cui «hanno durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e sono liquidati in linea capitale e interessi alla scadenza del diciottesimo mese» (è l'art. 3 del regolamento del prestito). Sono scaduti, quindi, il 27 giugno 2009.

8. Quanto al decorso del termine prescrizioneale, l'art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000 esprime il principio generale secondo cui «[i] diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi».

9. Considerato quanto sopra, e venendo al caso di specie, per i buoni controversi, scaduti il 27 giugno 2009, il diritto al rimborso si è prescritto dal 28 giugno 2019. La domanda di rimborso è stata presentata per la prima volta in forma scritta con il reclamo, che è 14 ottobre 2025, quindi a termine prescrizioneale ormai ampiamente decorso, di talché il rifiuto dell'intermediario deve ritenersi legittimo.

10. Il ricorrente formula solo in sede di repliche una domanda di risarcimento del danno sofferto in ragione della violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario in sede di collocamento del titolo, per la mancata consegna del Foglio Informativo. La domanda è quindi tardiva.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE